

OGGETTO: ABROGAZIONE DEL 2° COMMA DELL'ART.8 DEL REGOLAMENTO CONTENENTE "LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ASSUNZIONE, DEI REQUISITI DI ACCESSO E DELLE MODALITA' SELETTIVE".

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Programmazione e Gestione del Personale, allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, con cui si propone l'abrogazione del 2° comma dell'art.8 del Regolamento contenente "la disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle modalità selettive";
- Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
- Visto il Regolamento contenente "la disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle modalità selettive";
- Visto il D. Lgs. 9 luglio 2003 n.216 attuativo della Direttiva Comunitaria sul divieto di discriminazione e la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- Visti i pareri ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000;
- Richiamato l'art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
- Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

DELIBERA

1. di abrogare il 2° comma dell'art.8 del Regolamento contenente "la disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle modalità selettive" in quanto risulta in contrasto con quanto disposto dal D. Lgs. 9 luglio 2003 n.216 attuativo della Direttiva Comunitaria sul divieto di discriminazione e la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

RELAZIONE

Il vigente Regolamento contenente "la disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle modalità selettive", all'art.8 comma 2 dispone che "La partecipazione alla selezione dall'esterno non è soggetta a limiti di età, salvo espressa deroga, connessa alla natura del servizio, per il profilo professionale di Educatore e di Agente di Polizia Municipale, per l'accesso ai quali è sancito il limite massimo di 40 anni".

Il 9 luglio 2003 è stato emanato il D. Lgs. n.216, attuativo della Direttiva Comunitaria sul divieto di discriminazione e la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro che all'art 3 dispone: "il principio di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ... con specifico riferimento alle

seguenti aree: a) accesso all'occupazione e al lavoro ... compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione ...".

Visto che il 2° comma dell'art.8 del Regolamento contenete "la disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle modalità selettive" risulta in contrasto con quanto disposto dal D. Lgs. 9 luglio 2003 n.216 attuativo della Direttiva Comunitaria sul divieto di discriminazione e la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, si propone l'abrogazione dello stesso.

Sesto San Giovanni, lì 7.5.2004

Il Direttore del Personale
Sig.ra Elia Peccini